



CIRCOLARE N° 30-2015 DEL 17 LUGLIO 2015

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA NUOVA SEVESO III (1 – prima puntata) (DIRETTIVA 2012/18/UE - D.Lgs. 105/15) G.U. n. 161 del 14 luglio 2015

Le principali novità introdotte dalla Seveso III sono:

• **DEFINIZIONI (art. 3)**

✓ **Si definisce “nuovo stabilimento”** (art.3, Definizioni, comma e)

- 1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure
- 2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

✓ **Si definisce “stabilimento preesistente”** (art.3, Definizioni, comma f)

uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

✓ **Si definisce “presenza di sostanze pericolose”** (art.3, Definizioni, comma n)

la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;

✓ **Si definisce “deposito temporaneo intermedio”** (art.3, Definizioni, comma s)

Deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;

• **FUNZIONI DEL MINISTERO DELL'INTERNO (art. 6, comma 2)**

✓ **Programmazione ispezioni ”**

Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispose il piano nazionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.

• **PIANI DI EMERGENZA INTERNI (art. 6, comma 6)**

Il Prefetto competente per territorio predispose i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli articoli 21 e 25.

• **NOTIFICA (art. 13, comma 1)**

1. Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, **redatta secondo il modulo riportato in allegato 5**, entro i seguenti termini:

a) per i **nuovi stabilimenti**, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

b) **in tutti gli altri casi**, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

Novità importante è il modulo di allegato 5 che determina le modalità di redazione della notifica e che comprende schede per tutti i seguenti campi:

- SEZIONI A1 e A2 - INFORMAZIONI GENERALI
- SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)
- SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445)
- SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO
- SEZIONE E - PLANIMETRIA
- SEZIONE F - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO
- SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE
- SEZIONE H - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1
- SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE
- SEZIONE L - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
- SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
- SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENcate NELLA SEZIONE H

Con una serie dettagliata di informazioni scheda per scheda che devono essere inserite.

NB - Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.

Le informazioni di cui al comma 2 sono:

- a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
- b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;
- c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a) ;
- d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti;
- e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
- f) l'attività, in corso o prevista, dello stabilimento;
- g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

Il gestore è tenuto a trasmettere la notifica ai destinatari di cui al comma 1 esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente.

Si noti che tra le informazioni da trasmettere nel format di allegato 5 vi sono informazioni di dettaglio delle sostanze e/o miscele detenute con riferimento alla classificazione CLP.

Tra i prospetti da compilare figurano:

Tab. 1.1

Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Nome Sostanza	Cas	Stato fisico	Composizione %	Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
<i>Es.: Acido Fluoridrico 40%</i>	78-93-3	Liquido	40	<i>H330, H310, H300, H314</i>	231-634-8	<i>Esempio: 19</i>

ID Sostanza/Denominazione	Cas	Stato Fisico	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1, parte1	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
<i>1 Es. Olio Combustibile denso</i>	68476-33-5	Liquido	E1	2000
<i>2 Es. Benzina</i>	86290-81-5	Liquido	P5a,E2	400
...				

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Categoria delle sostanze pericolose	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) q_x	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) Q_{Lx}	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) Q_{Ux}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{Lx}	Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{Ux}
<i>Es. H1</i>	19	5	20	3,80	0,95

Riteniamo pertanto che il primo lavoro importante da svolgere in una azienda sia la riclassificazione di tutte le sostanze e/o miscele pericolose con la nuova metodica prevista dal CLP, l'individuazione delle sostanze e/o miscele che rientrano nelle categorie di pericolosità di cui al D.Lgs. 105/2015 e di conseguenza la verifica di assoggettabilità per la notifica di cui all'art. 13.

• POLITICA RIR E SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (art. 14)

La nuova Seveso III prevede che il gestore dello stabilimento rediga un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Il documento di politica è redatto secondo le linee guida definite all'allegato B del D.Lgs. 105/2015 ed è depositato presso lo stabilimento entro i seguenti termini:

- a) per gli stabilimenti nuovi, **centottanta giorni** prima dell'avvio delle attività o delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- b) in tutti gli altri casi, **un anno** dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

Il comma 3 dell'art. 14 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già predisposto il documento di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute nel documento soddisfano i criteri di cui al comma 1 e sono rimaste invariate.

Il gestore predispose e attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonché tramite un **sistema di gestione della sicurezza**, in conformità all'allegato 3 e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Tale comma 2 richiama l'allegato B che riporta:

PREMESSA

1. POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
2. REQUISITI GENERALI E STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
3. CONTENUTI TECNICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
4. GRADO DI APPROFONDIMENTO

APPENDICE 1 – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO

1. INFORMAZIONE
2. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
3. EQUIPAGGIAMENTO, SISTEMI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
4. ORGANIZZAZIONE
5. TABELLA RIASSUNTIVA

Questo allegato ricalca in modo molto simile (ad una lettura più approfondita cogliere le differenze sostanziali) l'ex DM 9.8.2000.

• FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (appendice 1 dell'allegato B)

Nel nuovo allegato B viene riportato quanto il gestore deve effettuare per la formazione, informazione e addestramento del personale. Tale allegato ricalca quanto già previsto dall'ex DM 16.3.1998.

Un aspetto importante che si coglie è che questa formazione è un completamento di quella già effettuata ai fini del D.Lgs. 81/08 e del DM 10.3.1998.

Scopo della presente appendice è quello di indicare ai gestori degli stabilimenti assoggettati al presente decreto come ottemperare in maniera organica e programmata agli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento, ai fini della sicurezza, degli addetti e di coloro che accedono agli stabilimenti, tenendo conto delle disposizioni dettate in materia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e dal decreto del Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Essi sono pertanto finalizzati a completare le misure ivi previste, senza interferenze e duplicazioni, relativamente agli aspetti connessi ai rischi di incidenti rilevanti quali:

Tale formazione deve essere completata per:

- le cause dalle quali potrebbero avere origine incidenti suscettibili di costituire un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente, in conseguenza delle sostanze pericolose appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 1;
- le misure di prevenzione e protezione adottate per il controllo dei pericoli di incidente rilevante;
- i comportamenti da adottare con riferimento alle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate, e, qualora si tratti di una attività soggetta agli obblighi di cui all'art. 15 del presente decreto, agli scenari incidentali previsti nei Rapporti di sicurezza, nelle conclusioni delle relative istruttorie e nei Piani di emergenza interna ed esterna.

Informazione

Il gestore deve fornire informazione in merito ai RIR (il decreto cita come strumenti il sito intranet aziendale, le mail con ricevuta di ritorno, bacheche, etc.) almeno con le seguenti informazioni:

- a. le sezioni del Modulo di cui all'allegato 5, previste dall'art. 23 del presente decreto;
- b. le schede di dati di sicurezza delle sostanze e miscele pericolose, di cui all'art. 31 del Regolamento CE n.1907/2006 o REACH, così come modificato dal regolamento CEE 453/2010, detenute o previste;
- c. un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di cui al punto 1.1;
- d. un estratto del Piano di emergenza interna, differenziato secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento degli eventuali interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna.

Questa informazione deve essere almeno **trimestrale** tramite incontri con i lavoratori al fine di trasmettere loro:

- a. illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni di cui al punto 1.1. e la documentazione di cui al punto 1.2;
- b. verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaurientemente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
- c. identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
- d. rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.

Questa informazione deve essere effettuata **a tutti i lavoratori dello stabilimento** definiti come:

- a) *personale che lavora nello stabilimento*: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al lavoratore così definito è equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali e/o agli interventi d'emergenza e/o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro;

Per i **visitatori occasionali** il decreto prevede:

- 1.5. Il gestore deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del Piano di emergenza interna, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al Piano di emergenza interna potrà eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, ai visitatori occasionali deve essere consegnata o resa disponibile per la consultazione, copia delle informazioni previste dall'art. 23 e contenute nelle sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto.

Formazione e addestramento

Il gestore deve assicurarsi che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato in merito ai RIR almeno per i seguenti contenuti:

- a. contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza ovvero incluse nel rapporto di sicurezza;
- b. contenuti generali del Piano di emergenza interna e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del Piano di emergenza esterna;
- c. uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- d. procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sia in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza;
- e. benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;
- f. specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
- g. possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;
- h. ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Novità essenziale del nuovo decreto è che questa attività deve essere organizzata in occasione della assunzione, del trasferimento o del cambio mansione, dell'introduzione di modifiche ma il decreto non fissa per questa attività una periodicità determinata.

Per l'addestramento si prevede però una periodicità **trimestrale** per l'utilizzo dei DPI, la gestione delle situazioni operative anomale e i comportamenti di emergenza, mentre rimangono **semestrali** le esercitazioni per le prove di emergenza.

Per i lavoratori di terzi il decreto prevede:

2.8. Per i lavoratori dipendenti da terzi, ivi compresi i lavoratori di imprese subappaltatrici, gli obblighi legati alla formazione ed all'addestramento devono essere espletati dai relativi datori di lavoro, fermi restando gli obblighi di coordinamento tra gestore/committente e datore di lavoro/appaltatore e quello del primo di assicurarsi che tali attività siano effettivamente svolte. In relazione a quanto sopra il gestore dovrà:

- a. acquisire le evidenze documentali sulle modalità di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi attuate da parte del datore di lavoro/appaltatore;
- b. stabilire procedure interne per verificare l'adeguatezza della documentazione utilizzata e l'efficacia delle attività di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi effettuate, anche attraverso l'acquisizione della documentazione al riguardo fornita dal datore di lavoro/appaltatore.